



COMUNE DI MASSA E COZZILE
(Provincia di Pistoia)

Ufficio Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale
Ordinanza n° 48 del 02/05/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: REVOCA ORDINANZE N.36 E 37 DEL 16.03.2020 E DISPOSIZIONI PER LA FRUIBILITÀ DI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI E CIMITERI COMUNALI

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n.36 del 16.03.2020, avente per oggetto la chiusura al pubblico dei cimiteri a motivo del contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19;

Richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n.37 del 16.03.2020, avente per oggetto la chiusura al pubblico dei parchi e dei giardini pubblici a motivo del contrasto alla diffusione del coronavirus Covid-19;

Visto il D.P.C.M. 26.04.2020, il quale, tra le altre cose, prescrive:

1. il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
2. il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
3. che l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto al precedente punto 2), nonché al mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
4. il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
5. l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.26 del 06.04.2020, la quale prescrive:

6. l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;
7. l'utilizzo obbligatorio della mascherina monouso, in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;
8. fermo restando il rispetto del mantenimento delle misure di distanziamento sociale, di stabilire che le disposizioni di cui ai punti 6 e 7 non si applicano ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l'utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Toscana n.35 del 14.04.2020 (conferma della validità della precedente succitata ordinanza 26/2020), e n.46 del 29.04.2020, la quale consente:

9. di svolgere passeggiate all'aria aperta e utilizzare la bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, nell'ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione;

10. che nello svolgimento delle attività motorie di cui al punto 9 da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale di almeno 1,8 metri;

Rilevato il perdurare della necessità di mantenere e mettere in atto le precauzioni idonee ad evitare una recrudescenza del contagio fino alla definitiva revoca delle disposizioni predette;

Ritenuto di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l'articolo 32 della L. 23.12.1978 n.833 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto gli articoli 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il D.Lgs 31.03.1998 n.112 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

Visto lo statuto comunale

ORDINA

A. La revoca delle precedenti proprie ordinanze n. 36 del 16.03.2020 (avente per oggetto la chiusura al pubblico dei cimiteri), e n. 37 del 16.03.2020 (avente per oggetto la chiusura al pubblico dei parchi e dei giardini pubblici).

B. La riapertura al pubblico di parchi e giardini pubblici (a partire dal lunedì 4 maggio 2020) e dei cimiteri comunali (a partire da martedì 5 maggio 2020, secondo il normale orario di apertura al pubblico).

C. Che la fruibilità di parchi, giardini e cimiteri resta in ogni caso condizionata al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni indicate in premessa e comunque al rispetto di quelle stabilite dal D.P.C.M. 26.04.2020 e dalle Ordinanze emanate dal Presidente della Giunta Regionale Toscana.

DISPONE

Dispone che sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e ne sia data notizia sul sito istituzionale del comune ed ai cancelli d'entrata dei cimiteri e dei parchi e giardini pubblici.

AVVERTE

Che a norma della L. 07.08.1990 n.241, articolo 3, comma 4, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 06.12.1971 n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente, oppure in via alternativa, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione della presente ordinanza.

COMUNICA

Che gli organi di Polizia e di vigilanza sono incaricati della sorveglianza dell'applicazione del presente provvedimento.

Sindaco
NICCOLI MARZIA / ArubaPEC S.p.A.